

Carifano 

STATUTO

CASSA DI RISPARMIO DI FANO
Società per Azioni con Socio Unico
Sede legale in Fano (PU) - Piazza XX Settembre, 19
Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino n.
02464210414
Capitale sociale Euro 108.908.966,00 i.v.
Albo delle Banche n. 5742
ABI 6145.7
Società del Gruppo Bancario Credito Valtellinese iscritto all'Albo dei gruppi
bancari n. 5216.7
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese S.c.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia

Statuto

Approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 dicembre 2011
Modificato dall'Assemblea Straordinaria del 9 aprile 2015 e dell'8 aprile 2016

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 1

1. E' costituita una Società sotto la seguente denominazione: **"Cassa di Risparmio di Fano S.p.A."** o, in forma abbreviata, **"Carifano S.p.A"**.

2. La Società fa parte del gruppo creditizio Credito Valtellinese. In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Banca capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla capogruppo ogni dato o informazione per l'emanazione delle disposizioni.

Articolo 2

1. La Società ha sede in Fano, all'indirizzo risultante dalle apposite iscrizioni eseguite presso il Registro delle Imprese.

2. La sede può essere trasferita nell'ambito dello stesso comune con delibera del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le necessarie formalità presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

3. Essa potrà istituire e chiudere, previa autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti, sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 4

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme.

2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, inclusa l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché la costituzione e gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. Essa esercita inoltre ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 108.908.966,00 (centoottomilioninovecentoottomilanovecentosessantasei/00) diviso in n. 108.908.966 (centoottomilioninovecentoottomilanovecentosessantasei) azioni ordinarie del valore nominale unitario di euro 1,00 (uno/00).

2. Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale;

- b) dalla riserva legale;
- c) da ogni altra riserva.

3. Le azioni sono nominative e indivisibili; ogni azione ordinaria attribuisce il diritto ad un voto.

4. Oltre alle azioni ordinarie potranno essere emesse anche azioni aventi diritti diversi.

5. Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari le azioni ordinarie sono immesse nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, presso la Monte Titoli S.p.A. o presso altra società di gestione accentrata.

6. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro, nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 6

1. Le azioni sono liberamente trasferibili nei modi di legge.

Articolo 7

1. La qualità di socio importa adesione allo statuto.

2. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti per i loro rapporti con la Società è quello risultante dai libri sociali.

TITOLO III

RECESSO

Articolo 8

1. I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

2. E' escluso il diritto di recesso per i soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società e l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 9

1. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 10

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché nell'ambito dell'Unione Europea, mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale quindici giorni prima dell'assemblea o - fino a che la società non rientra tra quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea con lettera raccomandata a.r., telefax, messaggio di posta elettronica all'indirizzo risultante dal libro soci.

2. L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso potrà essere fissata per altro giorno la data della seconda adunanza, qualora la prima andasse deserta.
3. L'intervento e la rappresentanza dei soci nelle Assemblee sono regolate da norme di legge.
4. Per l'intervento in assemblea si osservano le disposizioni della normativa vigente.
5. L'Assemblea può tenersi anche in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi, possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate, vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Articolo 11

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le deliberazioni previste dall'art. 2364 cod.civ..
3. Oltre a deliberare sugli argomenti previsti dalla legge e dal presente Statuto, l'Assemblea ordinaria:
 - a) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le politiche di remunerazione e incentivazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di dipendenti e di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
 - b) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i criteri e i limiti per la determinazione del compenso da accordare al personale più rilevante, come definito dalla normativa pro tempore vigente, in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica;
 - c) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sull'eventuale fissazione di un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale superiore al 100% (rapporto di 1:1) e comunque nel rispetto della normativa applicabile pro tempore vigente e nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 13 comma 2;
 - d) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale deroga al limite previsto dalla normativa

regolamentare pro tempore vigente per la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del quorum deliberativo di cui all'art. 13 comma 2.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea senza ritardo quando ne abbiano fatto richiesta scritta, precisando gli argomenti da trattare, tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, nel rispetto di quanto previsto dalla legge. La richiesta deve essere accompagnata dalle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti il possesso azionario dei soci richiedenti, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dall'amministratore che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo Articolo 25.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dall'Assemblea ed eventualmente da due scrutatori da lui prescelti tra i presenti.

4. Nei casi di legge e quando ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 13

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria in ordine alle proposte del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11, comma 3, lettere c) e d) sono approvate quando: i) l'assemblea è costituita con almeno la metà del capitale sociale e la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in assemblea; ovvero ii) la deliberazione è assunta con il voto favorevole di almeno i 3/4 del capitale sociale rappresentato in assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'assemblea è costituita.

Articolo 14

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dagli scrutatori, se nominati, e dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE
Articolo 15

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri eletti dall'Assemblea.

2. Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla legge; essi possono essere amministratori o direttori generali di società concorrenti, con l'approvazione dell'Assemblea necessaria qualora si tratti di società esterne al gruppo di appartenenza della Società. Almeno due amministratori devono possedere anche i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per i sindaci di società con azioni quotate nei mercati regolamentati.

3. Il Consiglio di Amministrazione disciplina con apposito regolamento, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte degli amministratori.

4. Almeno due Consiglieri di Amministrazione devono essere non esecutivi secondo quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

5. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

6. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore a sette; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista deve comprendere almeno due candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; detti candidati devono essere qualificati come tali.

7. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina di Amministratori.

8. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente alla data in cui la lista viene presentata almeno il 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

9. Unitamente a ciascuna lista (corredata delle firme dei Soci presentatori) ed entro il termine di deposito della stessa devono essere depositati presso la sede sociale a pena di ineleggibilità:
- le informazioni relative ai Soci che le hanno presentate, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;

- il curriculum professionale di ogni candidato;
- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato a sua volta deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità. Ogni Socio non può votare più di una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

11. Nell'avviso con il quale si convoca l'Assemblea per la nomina dell'organo amministrativo, sono menzionate le modalità e i tempi prescritti per la formazione e la presentazione delle liste.

12. Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

13. All'elezione alla carica di Amministratore si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, sono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti amministratori pari al numero degli amministratori da eleggere diminuito di due;

- i restanti due amministratori sono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le restanti liste.

14. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, quella depositata per prima presso la sede sociale.

15. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa, ove votata a maggioranza relativa, verranno tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Qualora la lista sia composta da un numero di candidati inferiore al numero di amministratori da eleggere, l'Assemblea medesima provvederà, con votazione a maggioranza relativa e quindi senza applicazione del meccanismo del voto di lista, ad eleggere i restanti amministratori nell'ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui al precedente comma nove.

16. Nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nell'ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui al precedente comma nove.

17. Gli amministratori durano in carica, secondo le determinazioni dell'Assemblea, per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili; essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

18. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da componenti nominati dall'Assemblea, si provvede da parte del Consiglio alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'Art. 2386 Codice Civile e alla successiva nomina in sede assembleare senza ricorso al voto di lista, così come di seguito precisato:

a) se l'Amministratore cessato era tratto da una lista contenente anche nominativi di candidati non eletti, il Consiglio di Amministrazione effettua la sostituzione nominando, secondo l'ordine progressivo, un nominativo tratto dalla lista cui apparteneva l'Amministratore venuto meno, purché sia tuttora eleggibile e disposto ad accettare la carica, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

b) ove sia cessato un Amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, il Consiglio effettua la sostituzione nominando, in quanto possibile, il primo degli Amministratori indipendenti non eletti nella lista da cui era stato tratto l'Amministratore indipendente venuto a cessare, e l'Assemblea successiva delibera, con le maggioranze di legge, rispettando i medesimi principi;

c) qualora non residuino dalla predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero le modalità di sostituzione non consentano la presenza nel Consiglio di almeno due Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ex art. 148 D. Lgs. n. 48/1998, ovvero ancora nel caso in cui a suo tempo non siano state presentate liste, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati senza l'osservanza di quanto indicato al precedente punto a), così come provvede la successiva Assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando che, nel caso in cui non sia presentata alcuna lista, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa,

nell'ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui al precedente comma nove.

19. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità in termini di durata dell'incarico.

20. Qualora, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione. In tale caso, il Collegio Sindacale dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione, elegge, tra gli amministratori tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti, il Presidente e, tra gli amministratori tratti dalla seconda lista che ha riportato il maggior numero di voti, il Vice Presidente.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista, nel caso in cui tutti gli Amministratori siano stati tratti da un'unica lista ovvero nel caso siano stati eletti dall'Assemblea a maggioranza relativa, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

Articolo 17

1. Il Presidente o l'amministratore che lo sostituisce ai sensi del successivo Articolo 25 convoca il Consiglio di Amministrazione, di regola, con cadenza mensile e comunque ogni volta che lo giudichi opportuno o ne sia fatta domanda scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, e ne formula l'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione preciserà la data della riunione, l'ora e il luogo, che può essere diverso da quello della sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea. L'avviso potrà altresì contenere l'indicazione dei luoghi dai quali partecipare mediante collegamento a distanza ai sensi del terzo comma del successivo Articolo 18.

3. Di ogni convocazione viene data notizia ai membri del Consiglio ed ai Sindaci effettivi tramite comunicazione scritta da inviarsi, a mezzo di lettera raccomandata a.r., telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica, almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione e, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Articolo 18

1. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o dall'amministratore che lo sostituisce ai sensi del quarto comma del successivo Articolo 25.
2. Il Consiglio nomina il Segretario fra i suoi componenti o fra i dipendenti della Società o del Gruppo o anche tra persone esterne, purché fornite di idonea preparazione ed esperienza. I verbali delle riunioni del Consiglio debbono essere firmati da chi presiede l'adunanza e dal Segretario stesso.
3. E' ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di idonei sistemi di collegamento in video/teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 19

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a voto palese e a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi gli astenuti.

Articolo 20

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute in ragione del loro incarico, sono riconosciuti compensi per la carica e gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e degli altri eventuali Comitati Consiliari, da fissarsi con deliberazione dell'Assemblea.
2. La remunerazione degli amministratori che ricoprono cariche particolari in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, nel rispetto degli eventuali limiti determinati dall'Assemblea.
3. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, tranne quelli che per legge o per Statuto spettano all'Assemblea dei soci.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio le decisioni e i compiti

concernenti:

- la definizione dell'assetto organizzativo e di governo societario nonché delle linee e degli indirizzi generali di gestione della Banca e la verifica della loro corretta attuazione;
- l'approvazione delle operazioni strategiche, dei piani industriali e finanziari;
- l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione;
- la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca;
- l'assicurazione di un efficace confronto dialettico con le funzioni di gestione e con i responsabili delle principali funzioni aziendali e la verifica nel tempo delle scelte e delle decisioni da questi assunte;
- l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di dipendenze e rappresentanze;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- la nomina, la revoca e la determinazione del trattamento economico del Direttore Generale e degli altri Dirigenti;
- la costituzione di comitati interni o di commissioni;
- la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità;
- l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
- l'acquisto e l'alienazione di immobili.

Articolo 22

1. Ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ. sono attribuite al Consiglio di Amministrazione, senza facoltà di subdelega, le ulteriori seguenti competenze oltre a quelle riservate dalla legge o dal presente statuto ai sensi del precedente Articolo 21:

- a) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della Società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.

Articolo 23

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto, può delegare propri poteri e attribuzioni ad un Comitato Esecutivo o, in alternativa, a un Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio può inoltre conferire ad uno o più dei suoi membri poteri per il compimento di determinate categorie di atti o di singoli negozi.

3. Il Consiglio può inoltre delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dipendenti della Società o di società del

Gruppo Credito Valtellinese in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente o riuniti in comitati.

4. Le decisioni assunte in tema di erogazione del credito dai predetti delegati dovranno essere portate a conoscenza del Comitato Esecutivo, se nominato, secondo modalità e periodicità fissate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero del Consiglio stesso, al quale in ogni caso dovrà essere resa un'informativa periodica per importi globali.

5. In occasione delle riunioni e con cadenza almeno trimestrale il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 24

1. Il Comitato Esecutivo, ove nominato, dura in carica per il periodo di volta in volta determinato dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i poteri e le attribuzioni e può revocare, in tutto o in parte, i relativi componenti.

2. Il Comitato Esecutivo è composto da non più di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Di esso fanno parte di diritto il Presidente e il Vice Presidente.

3. La periodicità delle riunioni e le modalità di convocazione del Comitato Esecutivo sono stabilite dal Comitato stesso.

4. Delle decisioni assunte, dovrà essere data comunicazione al Consiglio in occasione della prima riunione successiva.

5. Per la validità delle riunioni del Comitato Esecutivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi quindi dal computo gli astenuti.

6. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

7. Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi di cui all'Articolo 18.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Articolo 25

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge compiti di impulso e coordinamento dell'attività degli organi collegiali cui partecipa, dei quali convoca le riunioni e stabilisce l'ordine del giorno. Egli provvede inoltre affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.

2. In caso di assoluta urgenza il Presidente del Consiglio di

Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale, potrà assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

3. Le decisioni assunte devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma secondo per le deliberazioni in via d'urgenza, in caso di assenza o di impedimento del Presidente ne adempie le funzioni il Vice Presidente; nell'ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Amministratore Delegato, se nominato ovvero, qualora lo stesso non sia stato nominato o in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o da quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio.

5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

TITOLO VII

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 26

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

3. I Sindaci intervengono alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, adotta un apposito regolamento, nel rispetto della normativa anche regolamentare vigente, per disciplinare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società da parte dei Sindaci.

5. I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire - presso altre società del Gruppo Credito Valtellinese nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia - cariche in organi diversi da quelli di controllo.

6. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

7. Il Collegio Sindacale deve informare senza indugio la Banca d'Italia e gli organi di supervisione strategica e gestionale di

tutti i fatti o gli atti, di cui venga a conoscenza, che possano costituire una irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria.

8. L'assemblea determina la retribuzione annuale spettante a ciascun sindaco effettivo per l'intero periodo di durata dell'ufficio nonché il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di altri eventuali Comitati istituiti con delibera consiliare; ai sindaci spetta altresì il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni del loro incarico.

9. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per video/tele conferenza nel rispetto dei principi di cui all'Articolo 18.

Articolo 27

1. Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai Soci, secondo la procedura di cui ai commi seguenti, fatte comunque salve diverse e ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

2. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati effettivi non superiore a tre e candidati supplenti non superiore a due; nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

3. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

4. Ciascuna lista deve essere sottoscritta da uno o più Soci che detengano complessivamente alla data in cui la lista viene presentata almeno il 4% (quattro per cento) del capitale sociale.

5. Unitamente a ciascuna lista (corredata delle firme dei Soci presentatori) ed entro il termine di deposito della stessa devono essere depositati presso la sede sociale a pena di ineleggibilità:

- le informazioni relative ai Soci che le hanno presentate, con indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;

- l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società;

- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco.

6. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista, e in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato a sua volta deve presentarsi in una sola lista, pena l'ineleggibilità.

7. Ogni Socio non può votare più di una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

8. Nell'avviso con il quale si convoca l'Assemblea per la nomina del Collegio Sindacale, sono menzionate le modalità e i tempi prescritti per la formazione e la presentazione delle liste.

9. Le liste non presentate nei termini e con le modalità prescritte dalle disposizioni statutarie, oltre che dalla vigente normativa, non sono ammesse in votazione.

10. All'elezione alla carica di Sindaco si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti, sono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi, il primo dei quali assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente;

- i restanti due Sindaci, uno effettivo e l'altro supplente, sono tratti, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le restanti liste.

11. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, quella depositata per prima presso la sede sociale.

12. Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista, da essa verranno tratti tutti i componenti del Collegio Sindacale. Qualora la lista sia composta da un numero di candidati inferiore al numero di Sindaci da eleggere, l'Assemblea medesima provvederà, con votazione a maggioranza relativa e quindi senza applicazione del meccanismo del voto di lista, ad eleggere i restanti Sindaci nell'ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui ai commi precedenti.

13. Nel caso in cui non sia presentata o ammessa o votata alcuna lista, i Sindaci vengono nominati dall'Assemblea con votazione a maggioranza relativa, nell'ambito delle candidature che siano state presentate nel corso dell'Assemblea, fermo restando che tali candidature dovranno presentare i requisiti di cui ai commi precedenti.

14. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 codice civile è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, salvo l'osservanza, per la nomina del Sindaco effettivo e/o supplente, espressione della minoranza, eventualmente mancanti, dei principi sopra enunciati, volti a consentire la partecipazione all'interno del Collegio di un Sindaco effettivo e di un supplente espressione della minoranza stessa.

TITOLO VIII
REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 28

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale o da un revisore legale iscritti nell'apposito registro ai sensi della normativa vigente.

2. L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale per la durata prevista dalla disciplina applicabile e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale o al revisore legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO IX
RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Articolo 29

1. La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale, con tutti i poteri relativi, spetta al Presidente e all'Amministratore Delegato, ove nominato. Essi hanno facoltà di promuovere azioni innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa, ivi incluso il potere di proporre querele, nonché di conferire procure alle liti con mandato anche generale.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato, ove nominato, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Vice Presidente; nell'ipotesi di mancata nomina, di assenza o di impedimento anche del Vice Presidente, la rappresentanza legale e la firma sociale, ivi comprese le facoltà di cui al precedente comma, spettano al Consigliere più anziano di età o a quello che fosse a ciò delegato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

3. Il Direttore Generale ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti rientranti nell'ambito dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, nonché per la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti in genere che riguardano la Società; in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale la rappresentanza e la firma sociale spettano a chi lo sostituisce ai sensi del successivo Articolo 31.

4. Il Consiglio può, per singoli atti o categorie di atti, delegare poteri di rappresentanza, con relativa facoltà di firmare per la Società, anche a persone estranee alla stessa.

5. Il Consiglio può autorizzare dipendenti della Società e delle società del Gruppo Credito Valtellinese a firmare, di norma

congiuntamente ovvero, per quelle categorie di operazioni dallo stesso Consiglio determinate, anche singolarmente.

TITOLO X

DIREZIONE GENERALE

Articolo 30

1. La Direzione Generale ha la composizione e le attribuzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione. Di norma essa è composta dal Direttore Generale, coadiuvato, se nominati, da un uno o più Vice Direttori Generali.

2. La Direzione Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni ed alle direttive degli organi amministrativi. Ad essa sono affidate l'organizzazione, la conduzione e la gestione ordinaria della Banca.

3. Non è consentita la contemporanea presenza di un Amministratore Delegato e di un Direttore Generale.

Articolo 31

1. Il Direttore Generale è il vertice della struttura interna ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

2. Egli partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, ed assiste a quelle dell'Assemblea.

3. In caso di assenza od impedimento, il Direttore Generale è sostituito, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Amministrazione, da uno dei Vice Direttori Generali, se nominati o da un dirigente designato dal Consiglio di Amministrazione.

4. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.

TITOLO XI

BILANCIO E UTILI

Articolo 32

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio inerente a ciascun esercizio, osservate le norme di legge.

Articolo 33

1. Gli utili netti, dedotta la quota per la riserva legale e la quota eventualmente non disponibile in ossequio a norme di legge, saranno destinati secondo le decisioni dell'Assemblea all'assegnazione del dividendo ai Soci in ragione delle azioni possedute.

2. La parte residua dell'utile potrà essere destinata all'eventuale costituzione o incremento della riserva straordinaria o di altre riserve comunque denominate, ovvero al fondo di beneficenza e assistenza.

Articolo 34

1. I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità si prescriveranno e saranno devoluti a favore della Società, con imputazione alla riserva straordinaria.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 35

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.